



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Serralonga Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Vergara, con domicilio eletto presso il medesimo in Napoli, via Monte di Dio, 66;

contro

Regione Campania, in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Laura Consolazio, con domicilio eletto insieme alla medesima in Napoli, via S.Lucia.81-C/0 Avvocatura Regionale;

Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per i BB.AA.CC., Ministero dell'Interno, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, Autorità di Bacino della Puglia, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in

Napoli, via Diaz, n.11;

nei confronti di

Società Sole Wind s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso Biagio Matera in Napoli, via Duomo n.61;

per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

dell'atto prot. n. 856917 del 21/11/2012 di risposta alla diffida a concludere i procedimenti autorizzativi per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralunga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti:

- del decreto dirigenziale n. 131 del 12/04/2013 della Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile, recante parere negativo di compatibilità ambientale del progetto di Serralunga Energia s.r.l. per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralunga del Comune di Lacedonia e di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, fra cui gli il parere della Commissione regionale V.I.A.;

- del decreto dirigenziale n. 59 del 14/02/2013 della Regione Campania A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile recante parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto della Sole Wind s.r.l. relativo ad impianto eolico di 6 aerogeneratori di potenza complessiva di 18 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralunga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti, fra cui il parere della Commissione regionale V.I.A.;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale n. 218 del 9 maggio 2013 della Regione Campania

A.G.C. 12 Sviluppo Economico recante diniego di autorizzazione unica in favore della ricorrente prot. 27967 del 24/03/2006 per la realizzazione di un parco eolico della potenza di 82,3 MW, in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e di ogni altro atto presupposto fra cui gli atti istruttori;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti:

del decreto dirigenziale n. 304 del 16/07/2013 della Regione Campania

A.G.C. 12 Sviluppo Economico recante autorizzazione unica in favore di Sole Wind Srl relativo ad impianto eolico di potenza complessiva di 15 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia e dei relativi atti presupposti, fra cui gli atti istruttori;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania e di Società Sole Wind S.r.l. e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero per i BB.AA.CC. e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero della Difesa e di Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno e di Autorità di Bacino della Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2013 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 24 marzo 2006 la società ricorrente presentava istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico della potenza di 82,3 MW in loc. Serralonga del Comune di Lacedonia.

1.1 Il Settore Regolazione Mercati procedeva all'indizione della conferenza di servizi solo in data 29/06/2011, all'esito della quale la procedura veniva sospesa in attesa dell'autorizzazione V.I.A. da parte del Settore Regionale

Tutela dell'Ambiente, per cui la ricorrente trasmetteva in data 9/01/2012 tutta la documentazione integrativa della procedura V.I.A..

1.2. In data 4/04/2012 il settore regionale Tutela dell'Ambiente formulava richieste istruttorie, cui la società interessata dava riscontro mediante documentazione integrativa in data 4/06/2012, rappresentando che il parere dell'Autorità di Bacino non era stato ancora trasmesso per colpevole ritardo di tale Ente.

1.3. Ciononostante, il settore regionale Tutela dell'Ambiente con nota del 5/06/2012 prot. 427929, puntualmente riscontrata dalla società ricorrente con la presentazione di controdeduzioni, comunicava alla ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10 bis l. 241/90.

Stante l'inerzia regionale la società formulava diffida ad adempiere. L'amministrazione regionale faceva presente, con nota del 13 novembre 2012, che "il progetto *de quo* risulta essere al 25° posto e potrà essere esaminato dalla Commissione VIA solo secondo l'ordine cronologico" previsto nell'elenco dei procedimenti sospesi tenuto presso il competente settore regionale.

2. Tale nota è stata quindi impugnata, tra l'altro, per violazione dei termini perentori previsti dall'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, con ricorso notificato alla Regione Campania in data 24 gennaio 2013.

3. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni regionali e statali intimare per chiedere il rigetto del gravame.

4. Con ordinanza n. 433 del 7 marzo 2013 questa sezione, nel considerare ingiustificato il ritardo maturato nella definizione del procedimento V.I.A., riteneva che al danno lamentato potesse ovviarsi "disponendo che la Regione Campania provveda a definire il procedimento ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003 ... nel termine inderogabile del 10 maggio 2013, facendo applicazione del disposto dell'art. 14 ter, co. 6 bis della legge n. 241/1990".

5. In forza di tale decisione cautelare, con decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 2013 veniva adottata dalla Commissione VIA, al di fuori della conferenza di servizi, determinazione negativa circa la valutazione di impatto ambientale, mentre con decreto dirigenziale n. 59 del 14 febbraio 2013 (pubblicato nel B.U.R.C. del 4/03/2013) la medesima Commissione, rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione al progetto di Sole Wind, s.r.l. relativo ad impianto eolico da realizzarsi in località Serralunga Mezzana, nel Comune di Lacedonia, atti questi gravati dalla società ricorrente, congiuntamente ai relativi atti presupposti, con un primo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 2 maggio 2013 e depositato il successivo 17 maggio.

5.1. In particolare la società ricorrente ha dedotto l'illegittimità del decreto dirigenziale n. 59 del 2013, per violazione del punto 14.3 delle linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 – il quale prevede che le istanze di autorizzazione debbano essere vagliate secondo il rispettivo ordine cronologico - nonché per violazione degli artt. 23 e ss. del Dlgs. 152/2006 e dell'art. 3 della l. 241/90, oltre che per eccesso di potere sotto vari profili, tra cui la disparità di trattamento, deducendo che il progetto della controinteressata Sole Wind, interferendo con quello da lei presentato, in quanto da realizzarsi nella medesima località Serralunga, non poteva essere esaminato prioritariamente, in quanto presentato in epoca successiva, ma solo successivamente alla disamina del proprio progetto.

5.2 Per contro, si è riservata di proporre successivi motivi aggiunti, nel rispetto dei termini decadenziali, avverso il decreto dirigenziale n. 131 del 12 aprile 2013, pubblicato nel B.U.R.C. n. 21 del 22/04/2013, recante parere negativo di compatibilità ambientale avverso il proprio progetto.

6. Conseguentemente veniva adottato decreto dirigenziale n. 218 del 9 maggio 2013 con cui il settore Sviluppo Economico della stessa

amministrazione regionale rigettava l'istanza di autorizzazione ai sensi del citato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003.

7. Tale atto veniva impugnato insieme ai relativi atti presupposti, già oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti (in particolare, il parere VIA per illegittimità propria e il diniego di autorizzazione unica per illegittimità derivata), con un secondo ricorso per i motivi aggiunti, notificato in data 10 – 27 giugno 2013 e depositato il successivo 29 giugno per i motivi di seguito sintetizzati:

A) Quanto al decreto dirigenziale n. 131/2013:

I) Violazione degli artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), nonché del punto 14.3 delle linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 – il quale prevede che le istanze di autorizzazione debbano essere vagliate secondo il rispettivo ordine cronologico - oltre che eccesso di potere sotto vari profili, tra cui la disparità di trattamento, sulla base del rilievo che il progetto della controinteressata Sole Wind, interferendo con quello da lei presentato, in quanto da realizzarsi nella medesima località Serralunga, non poteva essere esaminato prioritariamente, in quanto proposto in epoca successiva, ma solo successivamente alla disamina del proprio progetto.

Ha altresì dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, dal momento che l'amministrazione regionale, nel dare parere sfavorevole sulla VIA, si era limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto, senza per questo esprimere una propria autonoma posizione in ordine a siffatto tipo di impatto ambientale;

II) Violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione avrebbe statuito che, data la scadenza dei termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di

essa;

violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui, essendo scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia "valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede". Conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi, in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo;

III) Violazione degli artt. 14 quater comma 1 l. 241/90 e art. 3 l. 241/90, ponendosi il D.D. 131/2013 in contrasto con il principio del dissenso costruttivo di cui all'art. 14 quater comma 1 l. 241/90, essendo il veto, di carattere assoluto, fondato solo su carenze documentali mai rappresentate prima nel corso del procedimento;

IV) Violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 atteso che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente controdedotto alle osservazioni puntualmente formulate da parte ricorrente, in data 13 febbraio 2013, a seguito del preavviso di rigetto.

V) Violazione del regolamento regionale n. 2/2010 (disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale) e delibera della giunta regionale della Campania n. 63 del 7/03/2013 (Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla V.I.A.). Eccesso di potere per contraddittorietà, sulla base del rilievo che detti disposti prevedono che la relazione istruttoria da sottoporre alla Commissione V.I.A. deve essere predisposta da un gruppo istruttore composto da almeno due istruttori, laddove nell'ipotesi di specie sia la relazione istruttoria del 5/12/2013 che quella priva di data, entrambe

recepito nel parere V.I.A. del 26/03/2013, erano a firma del solo ing. Ragucci.

VI) Violazione art. 23 e ss. Dlgs. 152/2003. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 (Linee Guida Nazionali); Violazione art. 1,2,3,4, e 6 l. 241/90; eccesso di potere per macroscopica illogicità e disparità di trattamento, errori di fatto, travisamento dei presupposti, sviamento di potere, laddove i pareri della Commissione V.I.A., posti a base dell'atto di diniego, si limitano ad evidenziare della carenze di approfondimento degli elaborati progettuali, senza che tuttavia tali approfondimenti abbiano mai formato oggetto nel corso del procedimento di richieste di integrazioni, contestando per la prima volta carenza di documentazione non richiesta affatto nella nota V.I.A. del 4/04/2012.

B) Quanto al decreto dirigenziale n. 218/2013:

I) Illegittimità derivata.

In primo luogo si deduce l'illegittimità derivata del decreto di diniego dell'istanza di autorizzazione unica, in quanto avente quale unico presupposto il decreto dirigenziale n. 131/2013 di valutazione negativa di compatibilità ambientale.

II) Violazione degli artt. 12 Dlgs. 387/2013 e D.M. 10/09/2010 (Linee guida nazionali); violazione degli artt. 5 e 23 del dlgs. 152/2003. Violazione degli artt. 1,2,3,4, 6 e 7,10,10 bis 14 ter, comma 6 bis, 14 quater, commi 1 e 3, l. 241/90. Violazione art. 14 l. 241/90. Violazione art. 112, commi 1 Dlgs. 104/2010 e ordinanza di questa Sezione n. 433 del 2013. Eccesso di potere per macroscopica illogicità e disparità di trattamento, errori di fatto, difetto dei presupposti, sviamento di potere, sulla base del rilievo che il decreto di diniego autorizzazione unica era stato adottato sulla sola base del carattere vincolante e non superabile del parere V.I.A., laddove la ricorrente aveva ampiamente dedotto, con la presentazione di controdeduzioni, ex art.

10 bis l. 241/90, la palese illegittimità del parere espresso dal Settore Ambiente, mentre tali utili apporti non erano stati minimamente considerati nel decreto di diniego n. 218/2013, in violazione anche del principio del dissenso costruttivo di cui all'art. 14 quater comma 1 l. 241/90, nonché di quanto prescritto dall'art. 12 Dlgs. 387/2003, potendo il parere favorevole V.I.A. essere rilasciato anche con prescrizioni, come del resto avvenuto in favore della controinteressata Sole Wind.

C) quanto all'illegittimità del decreto dirigenziale regionale n. 59 del 2013:

1) Violazione dell'art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010 (linee guida nazionali). Violazione art. 23 e ss. 3/04/2006 n. 152. Violazione art. 3 l. 241/90. Violazione art. 97 Cost. e art. 1 l. 241/90. Violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità; correttezza e buona fede, trasparenza e pubblicità. Eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento.

Deduce la ricorrente che erroneamente nella relazione istruttoria del 18/07/2012 sul progetto di Sole Wind Srl si era rilevato che il progetto in questione non interferisse con altri impianti realizzati o da realizzare, fatta eccezione per l'aerogeneratore 01 che contrastava con la proposta progettuale in corso di istruttoria della società Alisea, senza alcun riferimento al progetto presentato dalla Serralonga, all'epoca del pari in fase istruttoria. Assume inoltre che nessuno studio o relazione sugli effetti cumulativi dell'impianto era stato prodotta dalla Sole Wind Srl, anche a seguito della richiesta di due integrazioni; da ciò l'illegittimità del decreto n. 59/2013 con cui era stata accolta l'istanza V.I.A. di Sole Wind e l'evidente disparità di trattamento rispetto all'istanza di Serralonga Energia, anche perché il progetto della ricorrente aveva, a suo dire, ricevuto sia il parere favorevole dell'ARPAC che dell'Autorità di Bacino, laddove su quello della Sole Wind non era intervenuto nessuno dei due pareri.

8. Con terzo ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 9 agosto 2013 e depositato il successivo 22 agosto, la società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 304 del 16/07/2013 della Regione Campania A.G.C. 12 Sviluppo Economico, recante autorizzazione unica in favore di Sole Wind Srl, relativo ad impianto eolico di potenza complessiva di 15 MW ed opere elettriche connesse in loc. Serralunga del Comune di Lacedonia e i relativi atti presupposti, fra cui gli atti istruttori.

Avverso tale atto ha formulato, per illegittimità derivata, i medesimi motivi formulati nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti, deducendo altresì le seguenti ulteriori censure:

I) Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010; violazione art. 3 l. 241/90. Inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà. Assume la società ricorrente la violazione degli indicati disposti normativi, anche in considerazione del rilievo che nonostante nella nota regionale di convocazione della conferenza di servizi si fosse evidenziato l'obbligo del proponente Sole Wind Srl. di produrre entro al seduta del 27 marzo 2013 perizia giurata in merito all'insussistenza di interferenze con altri impianti, realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione ma con protocollo precedente la domanda in esame, detta perizia non era mai stata presentata da Sole Wind. Da ciò la violazione delle norme in rubrica nonché l'eccesso di potere per contrasto della citata nota regionale.

II) Violazione, art. 3,7,9 e 10 l. 241/90.

La società ricorrente deduce di essere intervenuta con la presentazione di memorie e diffide nel corso del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione in favore di Sole Wind, in quanto potenziale controinteressata, evidenziando la presenza di interferenze con il proprio impianto, e che l'Amministrazione regionale, in aperto contrasto con le

prescrizioni degli artt. 3,7,9,10 l. 241/90 non aveva minimamente valutato tali osservazioni, concludendo positivamente la Conferenza di Servizi del 27/03/2013, riservandosi solo di acquisire parere legale interno al fine di dirimere la questione attinente la rilevanza della posizione dei controinteressati, con protocollo antecedente, in mancanza di idoneo parere ambientale, salvo poi non richiedere alcuna parere all'avvocatura interna ed affermare laconicamente, nel decreto n. 304/2013 che non risultavano interferenze con altri impianti aventi protocollo antecedente a quello del progetto *de quo*.

III) Violazione del punto 14.3 linee guida nazionali approvate con D.M. 10/09/2010. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003. Violazione art. 3 l. 241/90. Violazione art. 97 Cost e art. 1 l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti, disparità di trattamento. Assume la ricorrente che nonostante il suo progetto fosse stato presentato antecedentemente a quello della controinteressata Sole Wind e fosse interferente con quest'ultimo, illegittimamente la Regione aveva indetto la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica, ex art. 12 Dlgs. 387/2003, prima sul progetto della Sole Wind e solo successivamente sul proprio progetto, omettendosi nella conferenza indetta per il progetto di Sole Wind ogni riferimento alle possibili interferenze con altri impianti in corso di approvazione, la cui istanza era stata presentata, come nell'ipotesi di specie, in data antecedente.

Da ciò il difetto di istruttoria che aveva preceduto il rilascio dell'autorizzazione unica in favore della Sole Wind, anche in considerazione delle numerose diffide presentate dalla ricorrente, in alcun modo prese in considerazione.

Tanto anche in considerazione del rilievo che il parere V.I.A. era stato rilasciato prima nei confronti di Sole Wind e solo successivamente nei

confronti della ricorrente; né potrebbe sostenersi che era la ricorrente a dovere variare il proprio progetto, in conseguenza dell'adozione del decreto V.I.A. rilasciato in favore della controinteressata.

IV. Violazione art. 12 Dlgs. 387/2003 e D.M. 10/09/2010. Violazione art. 3 l. 241/90. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, inesistenza dei presupposti.

La società ricorrente deduce che, in evidente violazione delle disposizioni indicate in rubrica, il decreto oggetto di impugnativa autorizza la società Sole Wind non solo alla costruzione del progetto eolico di 15 MW ma anche delle opere connesse, rientranti nel progetto di Alisea, approvato con autorizzazione unica n. 255 del 7/06/2013, laddove per contro nello stesso progetto presentato dalla Sole Wind e nello stesso decreto V.I.A. si faceva menzione del solo parco eolico e non anche delle opere elettriche di trasmissione alla rete nazionale.

8. Hanno prodotto le proprie memorie difensive, in resistenza al ricorso principale e ai ricorsi per motivi aggiunti, sia la Regione Campania che la controinteressata Sole Wind, instando per il rigetto degli stessi. In particolare la Regione ha dedotto come non vi fosse stato alcun superamento dei termini di legge previsti per il rilascio del parere V.I.A., in considerazione del rilievo che gli stessi dovrebbero intendersi interrotti dalle due richieste di integrazione documentale e che entro il termine di legge di 180 giorni, da intendersi interrotto, il procedimento era stato concluso con la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. La controinteressata ha in primo luogo dedotto che la controversia doveva intendersi di competenza della Sezione staccata di Salerno, dovendo il progetto di cui all'odierno ricorso realizzarsi nella provincia di Avellino. Ha inoltre eccepito la tardività della notifica del primo ricorso per motivi aggiunti, con il quale sarebbe stato tra l'altro

impugnato il D.D. n. 59/2013, recante parere favorevole di compatibilità ambientale in relazione al progetto da Lei presentato. Nel merito ha dedotto come il progetto presentato dalla ricorrente non potesse essere assentito, stante l'insufficienza dello studio geologico da Lei prodotto, evidenziato dall'Autorità di Bacino, in area con pericolosità geomorfologica molto elevata PG3. Assume poi come il proprio procedimento si fosse concluso, con il rilascio dell'autorizzazione unica, solo dopo la conclusione, in senso negativo, del procedimento attivato dalla ricorrente.

9. Parte ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 4 novembre 2013, deducendo di essere altresì interessata in merito alla definizione del ricorso introduttivo, nonostante il provvedimento di carattere sospensivo fosse venuto meno, a seguito dell'adozione dei provvedimenti successivi, ai fini del risarcimento del danno ex art. 34 comma 3 c.p.a..

10. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2013 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.

11. In via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla controinteressata, ai sensi dell'art. 47 c.p.a., circa il fatto che i ricorsi *de quibus* dovrebbero essere decisi dalla Sezione distaccata di Salerno, per rientrare l'impianto de quo nella provincia di Avellino.

11.1. L'eccezione è infondata in considerazione del rilievo che l'art. 47 c.p.a. in merito alla ripartizione della competenza fra tribunale amministrativo regionale con sede nel capoluogo e sezione distaccata rinvia ai criteri di cui all'art. 13 c.p.a. il quale prevede al comma 1 prima parte che *"Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede"*. Pertanto, in considerazione del rilievo che gli atti oggetto di impugnativa provengono dalla Regione, avente

sede in Napoli è indubbio che la controversia debba essere decisa dall'adito T.A.R. Campania con sede in Napoli.

12. Sempre in via preliminare va statuita la sopravvenuta carenza di interesse in ordine al ricorso originario, stante la decisione sulla valutazione di impatto ambientale intervenuta a seguito del *dictum cautelare* della sezione e puntualmente impugnata con il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato anche quest'ultimo nei termini di rito).

12.1 Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, ex art. 34 comma 3 c.p.a., formulata con la memoria depositata in data 4 novembre 2013, occorre precisare come la stessa non possa trovare accoglimento, in considerazione della sua estrema genericità, non essendo tra l'altro dato comprendere se sia correlata al danno da "ritardo mero", o al danno correlato alla spettanza del bene della vita.

12.2 L'estrema genericità della domanda non può che comportarne il rigetto anche in relazione al danno da ritardo mero, per difetto di allegazione, nonostante questa Sezione abbia sostenuto in relazione a tale voce (sent. n. 4538 del 09/11/2012) che *"Il quid risarcibile nel danno da ritardo procedimentale va pertanto enucleato, non con diretto riferimento al bene della vita sostanziale la cui sola compressione comporta una piena risarcibilità, (anche nella forma attenuata della chance) ma relazionandola all'interesse (di natura) procedimentale, che l'azione amministrativa non subisca immotivate pause.*

Il carattere non direttamente connesso al bene della vita implicato, si coglie appieno nell'orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto il danno da ritardo anche ove l'istanza dell'amministrato non venga poi accolta, significando dunque che ciò che il legislatore sanziona è la disfunzione temporale ex se, cui l'amministrato è sottoposto, prescindendo —si ribadisce— da un sicuro risvolto economico che quella istanza inevasa potrebbe (ma anche non potrebbe) produrre. (L'art. 2 bis comma 1 L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede la risarcibilità del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza

dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento che spetta, pur se il detto procedimento non sia ancora concluso ovvero se l'esito dello stesso fosse negativo: Tar l'Aquila nr. 548 - 21 novembre 2011; contra, tuttavia, C. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6609 secondo cui Il risarcimento del danno c.d. da ritardo presuppone in ogni caso l'accertamento della spettanza, in capo al richiedente, del c.d. bene della vita per l'ottenimento del quale è stato avviato il procedimento amministrativo).

In termini efficaci, si parla di risarcimento di ogni incertezza sui tempi che si traduce nell'aumento del c.d. «rischio amministrativo»: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 24 ottobre 2011, n. 684.

In altra angolazione, coglie bene la distanza di tale forma di risarcimento da quella afferente il bene della vita oggetto del provvedimento amministrativo, la giurisprudenza del superiore giudice amministrativo ove statuisce che alla violazione del termine finale di un procedimento amministrativo non consegue la illegittimità dell'atto tardivo; lo stesso art. 2 bis l. n. 241 del 1990, come introdotto dalla l. n. 69 del 2009, correla alla inosservanza del termine finale conseguenze significative sul piano della responsabilità civile della amministrazione, ma non include, tra le conseguenze giuridiche del ritardo, profili afferenti la stessa legittimità dell'atto tardivamente adottato; il ritardo non è quindi un vizio in sé dell'atto ma è un presupposto che può determinare, in concorso con altre condizioni, una possibile forma di responsabilità risarcitoria della amministrazione: Cons. Stato, sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1913.

12.3 Sotto il secondo profilo, occorre osservare come anche l'annullamento degli atti impugnati, comporterebbe alla stregua di quanto di seguito precisato, il riesercizio del potere, anche di carattere tecnico discrezionale della P.A., per cui alcuna certezza può esservi in merito alla spettanza del bene della vita.

13. Passando all'esame del merito, il Collegio evidenzia come procederà alla disamina delle censure formulate nei tre ricorsi per motivi aggiunti, con accorpamento delle medesime avuto riguardo alla loro connessione

oggettiva, anche in considerazione dei profili di illegittimità derivata prospettati da parte ricorrente, e con disamina prioritaria dei ricorsi e delle censure formulate avverso gli atti di diniego adottati nei confronti della ricorrente (parere negativo di compatibilità ambientale ed atto definitivo di diniego).

13.1 Ciò in considerazione del rilievo che l'annullamento retroattivo di tali dinieghi, come evidenziato dalla ricorrente nella prima censura del terzo ricorso per motivi aggiunti – a seguito dell'accertamento della fondatezza del primo e del secondo ricorso per motivi aggiunti proposti avverso i D.D. n. 131/2013 e n. 218/2013 – determina la piena validità ed operatività delle istanze della ricorrente e quindi l'illegittimità del D.D. n. 304/2013 e della previa V.I.A., rilasciati nei confronti della controinteressata, adottati sulla base del presupposto della mancanza di interferenze con altri impianti in corso di autorizzazione, come quello della ricorrente, la cui istanza andrebbe comunque esaminata prioritariamente, secondo quanto prescritto dal punto 14.3 delle linee guida nazionali.

13.2 Ciò posto, le censure formulate nel primo e nel secondo ricorso per motivi aggiunti avverso i D.D. n. 131/2013 e n. 218/2013 possono essere esaminate congiuntamente, in ragione della loro connessione oggettiva, tenuto conto della circostanza che l'atto definitivo adottato (D.D. 218/2013) è stato adottato sulla base del solo presupposto della definizione in senso negativo del procedimento di compatibilità ambientale di cui al previo D.D. 131/2013.

14. Vanno quindi esaminate prioritariamente le censure, formulate avverso il D.D. n. 131/2013 - comunque nel rispetto dei termini decadenziali - nel secondo e terzo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente deduce, in relazione a tale atto, la violazione del giudicato cautelare, atteso che l'ordinanza n. 442 del 7 marzo 2013 di questa sezione

avrebbe statuito che, data la scadenza dei termini per provvedere, la valutazione di impatto ambientale avrebbe dovuto essere acquisita dentro la conferenza di servizi e non al di fuori di essa, nonché la violazione in ogni caso dell'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, nella parte in cui prevede che, una volta scaduti i termini per esprimersi al di fuori della conferenza, la suddetta valutazione di impatto ambientale debba essere acquisita all'interno della conferenza, secondo i meccanismi di cui al successivo comma 6-bis, ossia *“valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede”*, nonché infine la conseguente violazione dell'art. 14-quater della legge n. 241 del 1990 atteso che, qualora la VIA fosse stata adottata in conferenza di servizi in quella sede vi sarebbe stato spazio altresì per il dissenso costruttivo.

14.1 Tali censure sono fondate, alla stregua dei rilievi che seguono.

14.2 Ed invero la decisione dell'amministrazione regionale di adottare la determinazione sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) fuori dalla conferenza di servizi, se da un lato costituisce senz'altro violazione del *dictum* cautelare che inequivocabilmente si era espresso in tal senso (sulla nullità derivante dalla violazione del c.d. giudicato cautelare cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 giugno 2013, n. 3133), dall'altro lato rappresenta comunque violazione, innanzitutto, di quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990.

14.2.1. La disposizione testé richiamata prevede infatti che “nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta

giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.”

14.2.2. Coordinando tale lettura con i principi base su cui si fonda l'istituto della conferenza di servizi (ossia massima celerità decisionale, concentrazione della decisione stessa presso un'unica sede e mediazione delle diverse discrezionalità attraverso la presenza fisica ed il relativo confronto costruttivo dei rappresentanti delle varie amministrazioni) ne deriva che la scelta legislativa di assumere in prima battuta la determinazione VIA al di fuori della conferenza di servizi costituisce senz'altro deroga ai principi sopra sinteticamente enunciati.

14.2.3. Condizione indefettibile affinché tale deroga possa essere utilmente ritenuta applicabile è in ogni caso data dal rispetto dei termini previsti per l'adozione del provvedimento VIA (cfr. artt. 23 ss. del decreto legislativo n. 152 del 106). In tal caso, la conferenza di servizi resta allora sospesa sino alla acquisizione del provvedimento in materia di impatto ambientale.

14.2.4. Qualora invece tali termini vengano infruttuosamente a scadere l'*input* del legislatore è altrettanto chiaro ed inequivoco: si torna al modello conferenziale, il quale trova in questo modo piena riespansione in ogni sua parte. La decisione sulla VIA (qualora non si tratti di VIA statale come nella specie) viene, in altre parole, assorbita in seno alla conferenza, con conseguente applicazione di principi e criteri propri di detto istituto procedimentale: tra questi, l'adozione della valutazione ambientale all'interno della conferenza – come già detto – e con la partecipazione di tutti i soggetti ad essa chiamati a partecipare (dunque anche di quelli che non sarebbero presenti nell'ambito del procedimento VIA), la necessaria “presenza fisica” dei rappresentanti delle varie amministrazioni (cfr. TAR

Campania Napoli, sez. VII, 25 ottobre 2012, n. 4259, e 27 maggio 2013, n. 2767), il ricorso alla tecnica decisionale della c.d. prevalenza delle posizioni espresse (cfr. comma 6-bis) nonché a quella del silenzio-assenso estendibile anche alle amministrazioni competenti in materia ambientale ai sensi del successivo comma 7, l'applicazione del dissenso costruttivo (in base al quale l'eventuale parere negativo deve essere sempre accompagnato dalle indicazioni per ottenere un possibile successivo assenso) di cui all'art. 14-quater, comma 1, nonché del dissenso "in conferenza" e mai al di fuori di essa (si veda la prassi di inviare il parere mediante fax), principio anch'esso ricavabile dalla disposizione da ultimo richiamata, alla valutazione ambientale; in sintesi, vengono in questo caso applicati i principi – propri come già detto dell'istituto della conferenza di servizi – consistenti nella massima concentrazione/accelerazione decisionale e nella mediazione costruttiva, garantita peraltro dalla fisica presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni partecipanti, delle diverse e talora opposte discrezionalità in campo.

14.2.5. Con particolare riferimento, poi, al principio dell'acquisizione del "dissenso in conferenza", si osserva come questa Sezione (sent. 25 ottobre 2012, n. 4259, cit.) abbia già avuto modo "di aderire a quella parte della giurisprudenza (cfr. TAR Toscana, 1° marzo 2005, n. 978) secondo cui occorre convenire che è stato sancito l'obbligo della partecipazione alla conferenza delle amministrazioni convocate nonché l'impossibilità di esprimere al di fuori di tale sede il proprio consenso o dissenso, di talchè l'unica maggioranza utile ai fini della validità delle decisioni che si vanno ad assumere è quella che risulta fisicamente presente alla adunanza.

Ratio dell'istituto è dunque anche quella di mediare e contemperare *de visu* le diverse posizioni e discrezionalità amministrative, così garantendo la contestuale valutazione di tutti gli interessi in gioco e del confronto

reciproco. Obiettivi questi che sono utilmente perseguibili – si ribadisce – soltanto attraverso la necessaria presenza fisica di tutti i rappresentanti delle amministrazioni convocate.

A siffatta conclusione si perviene altresì mediante la lettura di altre due disposizioni contenute nell'art. 14-ter:

a) al comma 1 ove si afferma che “la conferenza di servizi ... può svolgersi per via telematica”. E ciò al fine di consentire a tutte le amministrazioni di partecipare in ogni caso, dunque anche ove risulti impossibile la presenza fisica dei relativi rappresentanti;

b) al comma 2 ove si afferma che <<i responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali>>. Ciò proprio al fine di garantire la presenza fisica di una amministrazione, quella dei beni culturali, che viene spesso coinvolta in siffatte conferenze e per cui il legislatore ha ritenuto di predisporre uno specifico calendario di attività”.

14.2.6. Da quanto complessivamente esposto deriva che la posizione della amministrazione regionale in materia di VIA -a fortiori ove si consideri che proprio in siffatta direzione si era orientata la citata ordinanza cautelare di questa stessa Sezione- doveva essere acquisita “in conferenza” e non fuori di essa mediante autonomo e a sé stante provvedimento. E ciò anche al fine di assicurare, come già evidenziato in analogo precedente di questa stessa Sezione (cfr. 27 maggio 2013, n. 2767, cit.), “il rispetto dei tempi della conferenza di servizi in caso di mancato riscontro da parte dell'Amministrazione preposta al rilascio della VIA”.

14.2.7. Di qui l'accoglimento delle specifiche censure di cui al II e III motivo del II ricorso per motivi aggiunti.

15. In considerazione dei rilievi suesposti ed in particolare della regressione procedimentale determinata dall'annullamento del decreto negativo di compatibilità ambientale, per la necessità che l'Amministrazione regionale si esprima in conferenza, risultano assorbite le ulteriori censure formulate avverso il D.D. 131/2013, in considerazione della necessaria regressione procedimentale determinata dall'annullamento.

15.1 Solo per esigenze di completezza, in vista del riesercizio del potere ad opera dell'Amministrazione ed a fini conformativi di detto esercizio, tenuto conto dei motivi di ricorso formulati nel primo e sesto motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, in merito ai profili ostativi fondati su carenze documentali mai prospettate nel corso del procedimento, si precisa quanto segue.

Dagli atti emerge che l'Amministrazione si sia limitata a rilevare talune carenze di approfondimento degli elaborati di progetto senza tuttavia formulare supplementari richieste di integrazione, né tanto meno compiere proprie autonome valutazioni di carattere tecnico specialistico (sulla base delle competenze che tra l'altro, è bene sottolinearlo sin da ora, dovrebbero formare sicuro appannaggio di un simile organo amministrativo).

Quel che affiora dalla lettura di siffatto parere, utilizzando in tal senso una espressione sicuramente atecnica ma non per questo meno efficace, è di una commissione VIA estremamente “*attendista*”: una commissione, ossia, la quale *attende* sempre che sia il proponente non solo a fornire ogni supporto informativo (compito questo sicuramente da ascrivere ad esso) ma a svolgere altresì ogni tipo di analisi e di valutazione relativa all'impatto del proprio progetto sulle matrici ambientali da tenere in debita considerazione.

In altre parole la commissione VIA, nel caso di specie, non prende mai concreta posizione sulle singole questioni e sui singoli aspetti, omettendo nella sostanza di compiere quelle valutazioni finali che rientrerebbero nelle prerogative ad essa assegnate non solo dall'ordinamento legislativo regionale ma anche, e soprattutto, da quello nazionale ed ancor prima comunitario.

Ciò risulta tanto più evidente in quei frangenti ove si pone addirittura come mero “arbitro”, piuttosto che come organo di “amministrazione attiva”, evitando ossia di svolgere una sia pur minima valutazione dinanzi a posizioni espresse da terzi soggetti coinvolti solo incidentalmente nel procedimento VIA (è il caso per esempio delle osservazioni ASOIM - Associazione Studi Ornitologici Italia Meridionale - in merito alle quali la società ricorrente sarebbe risultata inadempiente, non avendo fornito tempestive e articolate controdeduzioni).

In questa direzione gli impatti del progetto sulle matrici ambientali sono sempre e soltanto ipotizzati, a ben vedere, e mai valutati o meglio prospettati in concreto.

E ciò in dispregio a quelli che sono i canoni fondamentali della c.d. valutazione appropriata, metodologia questa ampiamente diffusa a livello comunitario sulla base di documenti forniti al riguardo dalla Commissione europea.

Si veda al riguardo la “Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE”, in materia di valutazione di incidenza (che fa parte della valutazione di impatto ambientale e che riguarda, nello specifico, gli effetti su ambienti naturali, flora e fauna selvatica), nella parte in cui (cfr. pag. 28 della Guida) si afferma in sintesi che: a) il proponente deve fornire le informazioni di base; b) possono essere svolti approfondimenti istruttori ricorrendo ad “esperti

esterni” oppure integrando “i dati esistenti con ulteriori indagini sul campo”, senza per questo ingolfare il procedimento mediante reiterati e tra l’altro impropri supplementi istruttori da far gravare sul proponente stesso; c) tutti i dati, le informazioni e gli elementi istruttori raccolti debbono poi essere esaminati – esclusivamente ed in piena autonomia di giudizio, si intende – “dall’autorità competente”.

Diversamente opinando – e soprattutto diversamente operando – si assisterebbe, nella pratica: da un lato, ad una sorta di abdicazione del ruolo che *in subiecta materia* l’amministrazione deve comunque svolgere in merito alla valutazione definitiva degli effetti provocati da un dato progetto sull’ambiente e sulle sue principali matrici; dall’altro lato, ad una sostanziale disparità di trattamento tra imprese di grandi dimensioni e di notevoli possibilità economiche che, in questo modo, potrebbero investire in modo maggiormente proficuo, rispetto ad imprese dalle inferiori possibilità, su questo tipo di analisi di natura tecnico-ambientale.

In altre parole, ciò che si può chiedere in via supplementare al soggetto proponente deve riguardare soltanto dati ed informazioni di base da sottoporre a successiva elaborazione da parte della stessa commissione VIA, giammai approfondite valutazioni ed analisi riguardanti i suddetti elementi come del resto preteso, nel caso di specie, dalla resistente amministrazione regionale: ciò risulta in particolar modo evidente laddove si è lamentata la mancata valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall’esercizio di tre impianti su paesaggio, avifauna e livelli di rumore (in questo caso, tra l’altro, la società ricorrente si sarebbe dovuta fare carico altresì di impatti provocati da altri soggetti, il che rappresenta un fuor d’opera o meglio un compito eccessivamente gravoso ad essa non spettante).

Ne deriva ulteriormente, dunque, che in caso di carenze informative ed

istruttorie l'amministrazione procedente dovrà procedere non certamente ad un rigetto *sic et simpliciter* della istanza di VIA ma, piuttosto, ad una loro integrazione. Integrazione rispettivamente da richiedere, a seconda del livello di conoscenza di cui si avverte l'esigenza, al proponente stesso (qualora si tratti come detto di soli dati ed informazioni di base) oppure ad esperti del settore che in linea teorica, si ripete, dovrebbero essere tra l'altro già presenti in seno alla stessa commissione VIA.

15.2 Infondata pertanto al riguardo è la deduzione avanzata dalla controinteressata circa il fatto che la ricorrente mai potrebbe ottenere una valutazione di impatto ambientale positiva, non avendo presentato uno studio geologico approfondito, in una zona ad alto rischio geologico, come rilevato dall'Autorità di Bacino.

15.2.2. Ciò sia in considerazione di quanto innanzi prospettato, sia in considerazione dei rilievi che, come evidenziato dalla ricorrente e come evincibile nel parere reso dall'Autorità di Bacino, la criticità evidenziata concerneva non l'intero impianto, ma i soli aereogeneratori S33, S23, S18, S17, S7, con l'invito pertanto alla presentazione di uno studio geologico maggiormente approfondito. Peraltro, nel parere medesimo si evidenzia che “in mancanza di tale studio, che possa escludere situazioni di instabilità per le suddette aree, si consiglia di far delocalizzare ogni opera di progetto potenzialmente a rischio...”. Alla stregua di tali rilievi pertanto il progetto della ricorrente poteva essere comunque accolto in maniera più limitata o con prescrizioni, come del resto avvenuto in favore del progetto presentato dalla controinteressata su cui si è espresso parere favorevole di compatibilità ambientale, ma con prescrizioni e con la precisazione della non realizzazione dell'aereogeneratore 01, in caso di autorizzazione della proposta progettuale della Alisea s.r.l.

16. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, nella parte formulata avverso il

decreto n. 131/2013, va dunque accolto.

17. Ne consegue, per illegittimità derivata, anche l'accoglimento di tale ricorso, nella parte formulata avverso l'atto definitivo di diniego, adottato con D.D. n. 218/2013, sulla base del rilievo che unico profilo ostativo posto a base dell'atto di diniego, come evidenziato dalla ricorrente nel primo motivo di ricorso avverso tale atto, è la considerazione del carattere ostativo e vincolante di valutazione negativa di compatibilità ambientale di cui al previo D.D. n. 131/2013.

17.1. Considerato il carattere assorbente di tale censura di illegittimità derivata, in considerazione dell'unico profilo ostativo posto a base dell'atto di diniego definitivo, non si procede alla disamina delle ulteriori censure formulate avverso tale atto.

18. Vanno quindi esaminate le impugnative formulate nel primo, nel secondo e nel terzo ricorso per motivi aggiunti, avverso gli atti positivi rilasciati nei confronti della controinteressata Sole Wind s.r.l.

19. In via preliminare, va valutata l'eccezione sollevata dalla controinteressata Sole Wind di tardività dell'impugnativa proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti avverso il D.D. n. 59/2013, di rilascio della valutazione positiva di compatibilità ambientale.

19.1. In considerazione del rilievo che nei termini di rito la ricorrente ha comunque tentato la notifica presso la sede legale della società, quale risultante dalla visura camerale nonché da tutti gli atti del procedimento, notifica poi non andata a buon fine per il trasferimento della sede, e che la ricorrente, come risultante dagli atti, ha successivamente effettuato la notifica presso la sede operativa, occorre ritenere che sussistano i presupposti per la rimessione in termini.

19.2 In ogni caso l'eccezione formulata da parte della controinteressata non assume rilievo dirimente posto che mentre il decreto di incompatibilità

ambientale rilasciato nei confronti della ricorrente doveva essere immediatamente impugnato nei termini, ponendosi come profilo ostativo al rilascio dell'autorizzazione unica, diversamente il parere positivo rilasciato nei confronti della controinteressata, in quanto condizione necessaria ma non sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione unica, non assume immediata efficacia lesiva nei confronti della ricorrente, che poteva pertanto impugnarlo, quale atto presupposto, in uno con l'impugnativa avverso il decreto di rilascio dell'autorizzazione unica, impugnata nei termini di rito con il terzo ricorso per motivi aggiunti insieme ai relativi atti presupposti, ivi compresi gli atti istruttori.

20. Venendo all'esame del merito occorre evidenziare, che, come correttamente dedotto da parte ricorrente, nel primo motivo del terzo ricorso per motivi aggiunti, tanto "il decreto di autorizzazione unica" n. 304/2013, rilasciato in favore di Sole Wind S.r.l. che i relativi atti presupposti, devono intendersi *in primis* viziati da illegittimità derivata, in quanto l'illegittimità degli atti di diniego, riferiti sia al *sub* procedimento di compatibilità ambientale, che all'atto definitivo di diniego di autorizzazione unica, adottati nei suoi confronti, comportano, in considerazione dell'effetto retroattivo dell'annullamento e della regressione procedimentale, anche l'annullamento degli atti positivi rilasciati in favore della controinteressata Sole Wind S.r.l., in relazione alla medesima zona, in considerazione della necessità di disamina della interferenze con ulteriori impianti in corso di autorizzazione, nonché della disamina delle istanze secondo l'ordine cronologico, profili questi sottesi alla prescrizione dell'art. 14.3 delle Linee Guida Nazionali.

21. In ogni caso, gli atti positivi rilasciati in favore della controinteressata devono intendersi comunque viziati per illegittimità propria, alla luce di quanto esposto dalla ricorrente in ciascuno dei ricorsi per motivi aggiunti,

sia in considerazione del mancato rispetto del criterio cronologico di cui al punto 14.3 delle linee guida nazionali, essendo stato il parere V.I.A. nei confronti della controinteressata Sole Wind rilasciato prima di quello, di segno negativo, adottato nei confronti della ricorrente, sia in considerazione della mancata disamina, negli atti istruttori relativi al procedimento avviato su istanza della controinteressata, delle interferenze con l'impianto di cui al progetto di parte ricorrente, del pari in corso di autorizzazione al tempo dello svolgimento dell'istruttoria.

21.1 Ed invero, come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 1876 del 9 aprile 2013) *“La ratio della disposizione di cui al punto 14.3 delle Linee Guida Nazionali va riconnessa sia all'esigenza di evitare che progetti tecnicamente meno complessi scavalchino, come nel caso di specie, quelli obiettivamente più complessi; sia alla necessità di evitare che, in presenza di eventuali interferenze strutturali (qualora riguardino l'installazione degli aerogeneratori stessi) o di rete (qualora riguardi come nella specie progetti di connessione), i progetti presentati prima, ma valutati dopo subiscano un indebito svantaggio legato, si presume, alla inevitabile variazione del proprio progetto, onde renderlo compatibile con quello già approvato (ma presentato comunque successivamente). In questi termini, la scelta operata dalle suddette linee guida non appare dunque incongrua né irrazionale atteso che, pur se a prima vista eccessivamente rigorosa, la stessa costituisce con ogni probabilità l'unica soluzione onde garantire l'equo contemperamento tra imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa. Ciò detto vanno dunque disattese le eccezioni al riguardo sollevate dall'amministrazione provinciale e dalla società controinteressata, atteso che: a) la richiamata disposizione delle linee guida opera necessariamente anche in corso di valutazione delle domande di autorizzazione presentate, proprio per evitare eventuali interferenze ed al precipuo fine di non costringere alla variazione del progetto l'impresa che ha presentato per prima l'istanza.....in linea con quanto precedentemente affermato sarebbe illogico e sproporzionato, nonché foriero di disparità di trattamento, indurre a*

variare eventualmente il progetto di connessione proprio l'impresa che per prima ha presentato l'istanza, e ciò soprattutto in considerazione del notevole dispendio di risorse tecniche ed economiche che sovente una siffatta operazione potrebbe comportare.... Sotto altro aspetto, non può pretendersi in alcun modo che il privato si faccia carico di attivare la procedura giurisdizionale del silenzio rifiuto di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., atteso che una simile azione rientra nella disponibilità del privato stesso senza che possa invocarsi, in caso di mancato ricorso a tale procedura, una sorta di sostanziale decadenza della posizione di vantaggio maturata ai sensi del richiamato punto 14.3. delle linee guida (criterio cronologico delle istanze): conseguenza questa che si tradurrebbe in un abnorme quanto sproporzionato effetto punitivo nei confronti del privato stesso”

21.2 A tale ultimo riguardo irrilevante è la circostanza, dedotta dalla controinteressata, che il parere di compatibilità ambientale sia stato rilasciato in proprio favore solo a seguito della proposizione dell'azione sul silenzio, non potendo l'accoglimento di tale azione comportare un'usurpazione della posizione di vantaggio conferita dal punto 14.3 delle linee guida, in considerazione della presentazione dell'istanza, ed avendo tra l'altro anche parte ricorrente agito, con la proposizione del ricorso introduttivo, avverso l'atto di carattere interlocutorio e sospensivo del procedimento.

21.3 Per tali assorbenti profili vanno quindi accolti il primo, il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti nella parte volta all'impugnativa dei DD. n. 59/2013 e n. 304/2013.

22. Ciò posto il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile, la domanda risarcitoria va rigettata ed il primo, secondo, terzo ricorso per motivi aggiunti vanno rigettati.

23. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra la ricorrente e la Regione e fra la ricorrente e la controinteressata e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo alla natura della controversia e alla complessità

delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo,

rigetta la domanda risarcitoria,

accoglie il primo, il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annulla i D.D. n. 59/2013, n. 131/2013, n. 218/2013, n. 304/2013.

Condanna la Regione Campania e la controinteressata Sole Wind s.r.l. alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila/00), in solido fra loro, pro quota nei rapporti interni, oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pagano, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere

Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)